

ATV/ORD 5438/2022/U del 29.12.2022

dipin/FIN/MAN

Città di Torino

Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica Divisione Qualità Ambiente Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali Via Padova, n. 29 10152 – TORINO

Trasmessa via PEC all'indirizzo: ambiente@cert.comune.torino.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici

Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova

Viale delle Brigate Partigiane, 2

16129 GENOVA

Trasmessa via PEC all'indirizzo: uit.genova@pec.mit.gov.it

Oggetto: 02PEC2021_MICHELIN - Piano Esecutivo Convenzionato "ZUT Ambito 3.1 - Sub Ambiti 1-3 - Area Michelin" (prot. ed. 2021-14-19417). Indizione prima seduta illustrativa e seconda seduta decisoria della Conferenza dei servizi ex art. 14, legge n. 241/1990 Parere di competenza.

Con riferimento alla Vostra comunicazione del 22 dicembre 2022 per le convocazioni in oggetto, rappresentiamo per quanto di competenza quanto segue.

Il progetto di P.E.C. che prevede la realizzazione di un nuovo polo commerciale, interessa aree completamente al di fuori delle fasce di rispetto della Tangenziale di Torino - raccordo alla S.R. 11, pertanto la Società non ha titolo ad esprimere parere in merito alle opere previste.

Si rappresenta la necessità che venga opportunamente valutata l'eventuale incidenza del progetto rispetto al traffico in corrispondenza dello svincolo di Abbadia di Stura del raccordo alla S.R. 11, in particolar modo con riferimento all'uscita su strada della Cebrosa.















Eventuali futuri ampliamenti degli insediamenti non potranno in ogni caso interessare la fascia di rispetto della tangenziale, salvo gli interventi espressamente previsti dal Codice della strada, soggetti in ogni caso al preventivo parere della Società, per quanto di competenza.

Rappresentiamo inoltre che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004, gli eventuali interventi per il rispetto dei limiti d'immissione di rumore generato dal traffico autostradale restano a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire.

Distinti saluti

Direttore Patrimonio e Investimenti (dott. ing. Davide Finello)

